



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 86 / 2021

Lodi 29-01-2021

OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA CHIODA DOTT. PIETRO E FIGLI S.S. (P.IVA/CUAA: 05425420964) CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO (LO), CASCINA FUGAZZINA E IMPIANTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI MASSALENGO (LO) CASCINA PONTIROLA. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B).

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del 20/06/2019;

Visti:

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: "*Norme in materia ambientale*";
- la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*";
- la d.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 del: "*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 9, c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)*";
- la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003: "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche*";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il d.lgs. n. 46 del 4 marzo 2014: "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- il D.M. 104 del 15 aprile 2019: "*Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- la d.g.r. 18 aprile 2016 – n. X/5065: "*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per l'applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 'Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

- la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione" del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e di Consiglio;

- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: "Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE";

- la L.R. 21 maggio 2020 n. 11: "Legge di Semplificazione 2020";

premesse che la Società Agricola Chioda dott. Pietro e Figli s.s.s (P.IVA/CUAA: 05425420964) avente sede legale in comune di Borghetto Lodigiano (LO), Cascina Fugazzina e impianto produttivo in Comune di Massalengo (LO), Cascina Pontirolo, è titolare di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con determinazione dirigenziale n. REGDE/656/2014 del 18.6.2014 per l'attività di allevamento intensivo di suini all'ingrasso con peso superiore a 30 Kg (attività IPPC 6.6 - b);

vista la comunicazione della Provincia di Lodi n. prot. 37070 del 15.11.2019 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento del riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e contestualmente è stata richiesta la presentazione della documentazione tecnica necessaria;

richiamati gli elementi salienti dell'istruttoria e i relativi passaggi amministrativi:

- l'Azienda ha richiesto la proroga per la consegna della documentazione in data 3.2.2020 (prot. Prov. n. 3318), 8.5.2020 (prot. Prov. n. 12258) e in data 8.7.2020 (prot. Prov. n. 18859);

- la documentazione integrativa è pervenuta in data 18.9.2020 (prot. prov. n. 26214);

- con nota provinciale n. prot. 31303 del 2.11.2020 il competente ufficio provinciale ha indetto la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990;

- con nota provinciale n. prot. 34090 del 24.11.2020 è stata formalizzata la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b);

- la Società ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti in data 24.12.2020 (prot. Prov. n. 37968) e 13.1.2021 (prot. prov. n. 853);

richiamati i seguenti pareri trasmessi dai soggetti interessati:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: ha trasmesso nota n. 9449 del 3.11.2020 (prot. prov. n. 31664) con cui rileva che la ditta in oggetto è provvista di autorizzazione all'esercizio antincendio (fascicolo 402072) relativamente all'attività 1.1.C-49.3.C-12.1.A-4.3.A all.1 DPR 151/2011;

- ATS Milano Città Metropolitana, con nota registrata agli atti provinciali al n. prot. 33345 del 17.11.2020, comunica che "non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione in oggetto fatto salvo il rispetto nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi e Pavia, con nota registrata agli atti provinciali al n. prot. 34729 del 30.11.2020, si è espressa in relazione al Piano di monitoraggio e controllo;

tenuto conto della relazione finale di Visita ispettiva di ARPA acquisita in atti provinciali al n. prot. 17846 del 30.6.2020;

dato atto che l'installazione IPPC è stata assoggettata a procedura di verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 che si è concluso con determinazione dirigenziale REGDE/30/2021 del 15.1.2021 che ha escluso la necessità di sottoporre a VIA il progetto di ampliamento legato alla realizzazione della nuova porcilaia R6;

dato atto che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

rilevato che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 10.9.2020;

vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 4.11.2020 ai sensi dell'art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare alla Società Agricola Chioda dott. Pietro e Figli ss avente sede legale in Comune di Borghetto Lodigiano (LO), Cascina Fugazzina e impianto produttivo in Comune di Massalengo (LO), Cascina Pontirola, il riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini all'ingrasso (peso < 30 kg) di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 6.6-b;
2. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della L. 241/1990, svoltasi in forma semplificata e modalità asincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1;
3. di rammentare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
 - l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
4. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli elaborati grafici Tavola 1 e Tavola 3;
5. di disporre che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs. 46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque

anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;

6. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:

comma 1: "l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni";

comma 2: "il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis...";

comma 3: "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione"

comma 4: "Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4";

comma 9: "Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame";

7. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

8. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

9. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

10. copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

11. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- Comune di Massalengo
- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
- ATS Città Metropolitana di Milano
- Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria – UOC Salute e Ambiente

- Dipartimento veterinario.
- Comandi provinciale dei Vigili del Fuoco

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi